REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Art. 15

Gestione delle contabilità erariali

Il Presidente della giunta regionale provvede - mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri. Il Presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 1 gennaio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1065
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dell-ordinamento-finanziario-della-regione-valle-d-aosta-1971/art-15-gestione-delle-contabilita-erariali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it